

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 12

Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche.

(GU n.37 del 13-9-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 Ordinario del 30 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 «Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi» e successive modifiche

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2004 le parole: «, anche prima della apposizione del vincolo,» sono soppresse.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. L'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2004, come modificato dall'art. 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo e' stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall'art. 4, comma 1, della medesima legge regionale n. 12/2004.

Art. 3

Clausola di non onerosita'

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: Rocca